



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE  
STRUTTURA “DIRITTO ANNUALE”

Roma, data del protocollo

Oggetto: *D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, aggiornato all’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120 – Cancellazione d’ufficio di n. 52 imprese individuali ex art. 2, comma primo, lett. c) ed art. 4.*

## **IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Visti gli artt. 2188 c.c. e 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” che rispettivamente, istituiscono e disciplinano del Registro delle Imprese;

Visto, al riguardo, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante “*Regolamento d’attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile*”;

Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato “*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*”

Viste, per le finalità che qui interessano, la Legge 8 agosto 1985, n. 443 “*Legge-quadro per l’artigianato*”, la Legge Regionale 17 febbraio 2015, n. 3 “*Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14*” e s.m.i. nonché il Regolamento Regionale di attuazione 4 agosto 2016, n. 17 “*Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio*”;

Tenuto conto che l’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, significativamente rubricato “*Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi*” prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal citato D.P.R. n. 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore, novellando le precedenti disposizioni che prevedevano la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

Rammentato che, con la precedente Disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese prot. 126159/2020 del 27 ottobre 2020, nel prendere atto della novella di cui al richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, sono state confermate le modalità

operative già applicate al procedimento di cancellazione di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, come condivise con il Giudice del Registro delle Imprese;

Considerato che le disposizioni normative citate si inquadrano nell’ambito degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali e delle società di persone non più operative;

Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento costante dell’anagrafe del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità delle informazioni giuridiche ed economiche ivi contenute;

Preso, dunque, atto dell’elenco predisposto da Infocamere S.C.p.A. sulla base delle risultanze degli archivi del Registro Imprese di Roma;

Verificato, per le imprese individuali in elenco, il perdurare per un triennio, degli elementi sintomatici della cessazione della Partita IVA, del mancato deposito di atti nel Registro delle Imprese, dell’omesso versamento del diritto annuale nonché la mancanza o l’invalidità dell’indirizzo P.E.C.;

Tenuto conto che, alla luce quanto sopra, sono state individuate n. 52 imprese che rientrano nella fattispecie di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, art. 2, primo comma, lett. c) avendo accertato il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e che, in fase di istruttoria, è emerso che per le sopra citate imprese persisteva l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;

Effettuata la comunicazione al suddetto Albo, dell’accertamento di cui sopra ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 247/2004;

Vista la conseguente Deliberazione n. 10 del 1 marzo 2024 con la quale il Commissario *ad acta* presso la Commissione provinciale dell’artigianato ha disposto l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio, delle sopra citate imprese iscritte nell’Albo delle imprese artigiane, per le quali è stato riscontrato il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;

Essendo stato notiziato l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio, alle imprese individuali interessate, tramite la Comunicazione prot. 36355/2024 del 4 marzo 2024, pubblicata all’Albo camerale dal 05/03/2024 al 19/03/2024;

Ravvisato che è decorso il termine di 45 giorni, indicato nel preavviso di cancellazione, senza che sia stato compiuto alcun atto di gestione, né sia stata presentata alcuna regolare domanda di cancellazione, né tantomeno siano state comunicate osservazioni opportunamente documentate, secondo il disposto dell’art. 10 della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;

Considerato, da ultimo, che con Deliberazione del 24 aprile 2024 prot. 76486/2024 il Commissario *ad acta* ha disposto la cancellazione delle posizioni in

elenco dall’Albo delle imprese artigiane e che con avviso prot. 77159/2024 del 24/04/2024 è stata data notizia del suddetto provvedimento;

### **DISPONE**

La cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett c), del D.P.R. n. 247/2004, per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, di n. **52** imprese individuali, di cui all’elenco **Allegato 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

*Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, è notificato agli interessati entro otto giorni dall’adozione mediante comunicazione all’Albo istituzionale e nella sezione del sito dedicata alle cancellazioni d’ufficio, nonché tramite posta elettronica certificata alle imprese che presentano un indirizzo valido e attivo.*

*Nei quindici giorni successivi è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).*

**IL CONSERVATORE**  
(Barbara Cavalli)

<b>ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE</b>			
<b>ai sensi dell'Art. 40 DL 76/2020 e dell'art. 2 D.P.R. 247/2004 comma 1, lettera C)</b>			
<b>"mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi"</b>			
<b>N° Progr.</b>	<b>R.E.A.</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>Denominazione</b>
1	466557	BFRFNC53C27D086D	BAFARO FRANCESCO
2	465047	BLVRCC57B15H501V	BELVEDERE ROCCO
3	452035	CCCBRN43C13C479U	CECCACCI BRUNO
4	463986	CHRPTR40B02H501W	CHIARAMONTE PIETRO GIANCARLO
5	479675	CLCSVN56D18F880L	CALICCHIA SILVANO
6	434870	CLLFNC47D07F911K	CELLERANI FRANCESCO
7	459351	CLOGPP49S13C773S	COLA GIUSEPPE
8	388328	CLOLDA46L17L182C	COLA ALDO
9	453486	CLQRRT52A01H501Y	COLAIAQUO ROBERTO
10	460456	CMPFLV55D06H501G	CAMPONESCHI FULVIO
11	473719	CNCLRD51T13A020H	CANCELLARA ALFREDO
12	462393	CNTVGL54T20H501D	CANTERI VIRGILIO
13	469556	CPLNRN43T67I364H	CIPOLLARI NAZZARENA
14	448951	CPPRGR57E02D972M	CAPPARELLA RUGGERO
15	457803	CRGFLC55R15H501E	CORIGLIANO FELICE
16	479932	CRSMFR46P63D969C	CORSI MARIA FRANCESCA
17	401416	CSCGPP43P53H501V	COSCO GIUSEPPE
18	192932	DCPDNC31R06A323G	DE CUPIS DOMENICO
19	478866	DLZMSM54S03L719H	DI LUZIO MASSIMO
20	479193	DNGMRA57A26H501J	D ANGELI MAURO
21	464186	DSNGST43B15H501Y	DE SANTIS AUGUSTO
22	458571	DZEGCR42T01H501K	DEZI GIANCARLO
23	464628	FBASRG38E23L719A	FABI SERGIO
24	471908	FBBGNN58L05E958K	FABBRO GIANNI
25	124681	FCHPTR64R15Z315J	FICHERA PIETRO
26	447100	FNTBRN54L05I255X	FANTOZZI BRUNO
27	392671	FRLSDR40M21H501V	FIGLIARELLI SANDRO
28	460583	GMSNLS27M23Z115W	GOUMAS NICOLAOS
29	479231	LCLMCL48B22H501E	LUCIOLI MARCELLO
30	448183	LMGMTR48C61H501S	LOMAGNO MARIA TERESA
31	448402	MGGNLN48T25C390E	MAGGI NATALINO
32	454736	MLLLDA53P18C351A	MOLLO ALDO
33	345657	MNCMRA30A16F466L	MANCINI MARIO
34	466356	NMCDRD59A17E958L	NAMICI EDOARDO
35	444505	PCIMRA48H01A315V	PICA MAURO
36	464303	PRNPLA57D02H501H	PARENTE PAOLO
37	449395	PRZMCL57H24A885D	PERAZZA MARCELLO
38	455996	PTRDLM51R19H501J	PETRASSI ADELMO
39	473116	RLNVCN49B02A020B	ORLANDO VINCENZO
40	479252	RMCLNZ41M17H501R	RAMACCI LORENZO
41	470982	RNRNTN43H14E328K	RANIERI ANTONIO
42	462116	RSDPLA57D07H501M	RISDON PAOLO
43	480583	RVLSST47S18A662A	RIVOLTA SEBASTIANO
44	466325	SPZGPP44D07I266P	SPEZIALE GIUSEPPE
45	461248	SRTMRA43A28C773A	SARTONI MARIO
46	479844	STRGSL47A66Z102G	STRAMER GISELA
47	447774	TFNSSM50A06F419Q	TUFONI SIGISMONDO
48	438385	TRNCLD58M27D773W	TROIANI CLAUDIO
49	474192	TRRFNN39M02H501G	TORREGIANI FERNANDO
50	305647	TZNTDR39D20F986V	ATZENI TEODORO
51	469089	VCCPTR45B11Z315U	VACCARI PIETRO
52	415538	VRGGRG34A27H5L1U	VERGARI GIORGIO